

Ente Erogatore Lazio

Data di pubblicazione 20/11/1997

Oggetto L.R. 10 novembre 1997, n. 36.
Norme in materia di agriturismo. (Titolo II, art. 16)

Obiettivo La Regione Lazio approva il "Piano regionale agriturismo e di rivitalizzazione delle aree rurali" con validità triennale che si attua attraverso il programma regionale di finanziamento dei programmi operativi proposti dalle Province entro il 31 maggio di ogni anno. Nell'ambito dei suddetti atti di programmazione sono ammissibili a finanziamento iniziative non riconducibili all'attività agrituristica, finalizzate al recupero del patrimonio edilizio rurale sito nei borghi rurali e nelle campagne, da destinare alla valorizzazione di arti e tradizioni popolari, nonché di prodotti tipici locali e relative attività promozionali. Le Province, sentiti i Comuni, provvedono al censimento degli edifici e dei nuclei rurali di particolare pregio architettonico, storico, culturale, indicando nel contempo materiali costruttivi e tecnologie di recupero.

Beneficiari Beneficiari dei contributi regionali sono i proprietari degli immobili rurali con le caratteristiche di cui sopra.

Azioni La Regione finanzia la ristrutturazione degli edifici rurali particolarmente significativi sotto il profilo storico o tradizionale ed etnografico.

Spese ammissibili Gli incentivi per lo sviluppo del turismo rurale possono assorbire quote finanziarie fino al 20% dello stanziamento complessivo programmato per gli investimenti previsti dalla legge in oggetto.

La Regione eroga contributi in conto capitale nella misura massima del 25% della spesa ammissibile che comunque non può essere superiore a L. 300 milioni.

Procedure

Data scadenza

Scadenza

Fonte normativa Bollettino Ufficiale Regione Lazio

Riferimenti normativi L.R. 10 novembre 1997, n. 36 (B.U. 32/1997 - S.O. n. 2).
Modulistica

Riferimenti operativi: indirizzi utili